



SETTORE

Fiscale

**CREDITO D'IMPOSTA PER L'ASSUNZIONE DI
PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO:
PUBBLICATO IL DECRETO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE ISTANZE**

RIFERIMENTI

- Ministero dello sviluppo economico, Decreto 28 luglio 2014

IN SINTESI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2014 il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 luglio 2014, con il quale vengono definite modalità, contenuti e termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta del 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione di personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo previsto dal DL n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.

Le istanze saranno presentate in via esclusivamente telematica tramite procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione delle istanze, il provvedimento prevede che:

- *le istanze di accesso al credito riferite ai costi sostenuti per le assunzioni dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 possono essere presentate dal 15 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014;*
- *dal 10 gennaio 2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal 10 gennaio 2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.*

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA



Come si ricorderà, l'**articolo 24 del DL n. 83/2012** convertito in Legge n. 134/2012 (si vedano Aggiornamenti AP n. 189/2012 e n. 267/2012) ha introdotto a favore delle imprese la possibilità di fruire di un credito d'imposta del **35% del costo aziendale** sostenuto per l'**assunzione** a tempo indeterminato (**anche** nell'ipotesi di **trasformazione di contratti a termine** in rapporti a tempo indeterminato) di personale altamente qualificato impiegato in **attività di ricerca e sviluppo**.

Con il **Decreto del Ministero dello Sviluppo economico** (Mise) del 23 ottobre 2013 sono state fornite le disposizioni applicative per l'attuazione del **beneficio**, introdotto dal predetto art. 24 del DL n. 83/2012 (cfr. Aggiornamento AP n. 75/2014).

In tale sede era stato chiarito come ai fini della piena operatività dell'incentivo fosse necessario un ulteriore intervento del Ministero dello sviluppo economico per la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di richiesta del beneficio.



Ora, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2014 il **Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 luglio 2014**, con il quale vengono definite modalità, contenuti e termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA

Si ricorda che il beneficio del credito d'imposta è fruibile da parte di **tutti** i soggetti (sia persona fisica che persona giuridica) **titolari di reddito d'impresa**, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal settore economico, con riferimento alle

- **assunzioni a tempo indeterminato, anche** nell'ipotesi di **trasformazione di contratti a termine** in rapporti a tempo indeterminato,
- di personale in possesso di:
 - un **dottorato di ricerca universitario** conseguito presso un'Università italiana o estera (se equipollente);
 - **laurea magistrale** in discipline in ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del DL n. 83/2012 (si veda Aggiornamento AP n. 267/2012), purché impiegate in **attività di ricerca e sviluppo** (art. 24, comma 3, lett. a), b) e c) del DL n. 83/2012).



Nei confronti delle **start-up innovative** e degli **incubatori certificati** di imprese l'agevolazione viene riconosciuta anche in caso di **assunzioni** a tempo indeterminato tramite contratto di **apprendistato**.

Il contributo sotto forma di **credito d'imposta**

- è determinato nella misura del **35% del costo aziendale** sostenuto per le suddette **assunzioni** è riferito ad un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione del personale altamente qualificato.
- spetta nel **limite massimo di 200.000** euro annui ad impresa;



Il credito d'imposta non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, poiché risulta accessibile a tutte le imprese.

L'agevolazione, invece, compete in **regime "de minimis"** alle **start-up** innovative e agli incubatori certificati, anche per assunzioni mediante contratto di apprendistato (art. 27 bis del DL n. 179/2012), oltre che alle **imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico** del 20 e del 29 maggio 2012 (terremoto dell'Emilia).

Riguardo ai diversi periodi sono **agevolabili**:

- con riferimento all'**anno 2012**, il costo aziendale sostenuto per le **assunzioni o trasformazioni** di contratti a termine effettuate a decorrere **dal 26 giugno 2012** (data di entrata in vigore del DL 83/2012), purché il numero complessivo dei dipendenti non sia inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio;
- per gli **anni successivi** i costi sostenuti per le assunzioni/trasformazioni, a partire dal **1° gennaio di ogni anno**.

ISTANZA DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

Modalità di presentazione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Decreto del 28 luglio 2014, le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate **esclusivamente in via telematica** tramite la procedura informatica accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it.

La piattaforma informatica è articolata in **tre distinte sezioni** di accesso:

- una **generale** e accessibile a tutte le imprese, indistintamente, per la concessione del credito d'imposta nell'importo massimo di 200.000,00 euro, fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
- le **restanti due** accessibili, rispettivamente, da parte delle imprese start-up innovative e incubatori certificati e da parte le imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (sisma Emilia).



Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati nonché le imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono accedere sia alla sezione generale, sia, in alternativa, alla sezione relativa alla riserva di rispettiva competenza.

Contenuti delle istanze

I contenuti delle istanze di accesso al credito d'imposta sono riportati negli Allegati al Decreto 28 luglio 2014. In particolare:

- l'allegato A si riferisce alle istanze da presentare alla sezione generale;
- l'allegato B si riferisce alle istanze delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati;
- l'allegato C è relativo alle istanze delle imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 a valere sulla specifica riserva.

Poiché il credito d'imposta spetta per l'assunzione di personale in possesso di

- un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un'Università italiana o estera (se equipollente);
- laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico

il richiedente deve allegare all'istanza, in formato ".p7m", i predetti **titoli accademici**. All'istanza deve inoltre essere allegato, in formato ".p7m", il **documento di certificazione contabile** redatto secondo lo schema riportato nell'Allegato D al Decreto 28 luglio 2014, firmato digitalmente dal presidente del collegio sindacale, ovvero, per le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio, da un professionista iscritto quale attivo nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 39/2010.



In fase di inserimento dei dati nel formulario on line e per ognuna delle sezioni in cui è articolata la piattaforma informatica, sono comunicate le risorse ancora disponibili per l'accoglimento.

All'esaurimento delle risorse disponibili, la piattaforma informatica dà evidenza della predetta condizione e non consente la trasmissione telematica.

Termini di presentazione

Per quanto riguarda i termini di trasmissione delle istanze, il provvedimento (articolo 3, comma 2) prevede che:

- le istanze di accesso al credito riferite ai costi sostenuti per le **assunzioni dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012** possono essere presentate dal **15 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014**;
- dal 10 gennaio 2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal 10 gennaio 2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.



La piattaforma informatica processa le istanze di accesso al credito d'imposta secondo l'**ordine cronologico di trasmissione** e trasmette con posta elettronica certificata (PEC) il provvedimento di concessione del credito d'imposta.

Le istanze pervenute fuori dei previsti termini, iniziali e finali, nonché quelle redatte o inviate con modalità difformi da quelle previste dal provvedimento non sono prese in considerazione.

APPLICABILITÀ REGIME "DE MINIMIS"

Come già evidenziato, l'agevolazione compete in **regime "de minimis"** alle **start-up** innovative e agli incubatori certificati, anche per assunzioni mediante contratto di apprendistato (art. 27 bis del DL n. 179/2012), oltre che alle **imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico** del 20 e del 29 maggio 2012 (terremoto dell'Emilia).

A riguardo l'articolo 2 del Decreto 28 luglio 2014 prevede che ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e n. 717/2014 del 27 giugno 2014, l'importo a titolo di "de minimis" che un'impresa può ricevere nell'arco di **tre esercizi finanziari** non può essere superiore a:

- euro 100.000,00 nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- euro 15.000,00 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- euro 30.000,00 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- euro 200.000,00 nei restanti settori di attività.

Pertanto, le **start-up** innovative e gli incubatori certificati nonché le **imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico** del 20 e del 29 maggio 2012 (terremoto dell'Emilia) possono beneficiare del credito d'imposta, nei predetti limiti indicati al comma 2, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di "*de minimis*" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti da parte dell'"**impresa unica**", definita dalla vigente normativa dell'Unione europea.

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.



Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle predette lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate "impresa unica".



CONVEGNO
JOBS ACT: Le indicazioni operative
del Ministero del Lavoro
(Circolare n°18 del 30 Luglio 2014)

RELATORI: Dott. Fabrizio Nativi - Dott. Massimiliano Mura

 **cefor**

TRENTO 17 SETTEMBRE 2014
orario 13.30 - 17.00
Centro Formazione Seac Cefor
Via Solteri, 56

Evento disponibile anche in Videoconferenza
Diretta/Differita

